



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
 SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 22/2014  
 Dep. 10-1-14  
 Pub. 19 3 GEN 2014  
 Circa 116  
 Reg. 67/2014

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,  
 ha pronunciato -ai sensi dell'art. 281 seies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 8815/2008 Ruolo Generale promossa

DA

P [redacted] e proseguita a seguito del suo decesso da

I [redacted]

con il patrocinio dell'Avv. M [redacted] come da mandato in atti,

Conclusioni: "Come da memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 12.04.2010"

ATTRICE

CONTRO

M [redacted]

B [redacted]

con il patrocinio dell'Avv. E [redacted] come da mandato in atti,

Conclusioni: "Come da comparsa di costituzione e risposta"

CONVENUTI

**OGGETTO:** "Prestazione d'opera intellettuale - Compenso".

FATTO E DIRITTO

P [redacted] avvocato del foro reggiano, ha chiesto la condanna di  
 M [redacted] e B [redacted] al pagamento della global somma di Euro  
 22.708,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per  
 prestazioni di assistenza, di difesa e di rappresentanza giudiziale effettuate in favore

GIURE.IT

(f)

dei convenuti e, in modo specifico, nella causa di denuncia di nuova opera n. 2471/97 r.g., nella causa n. 1866/98 r.g. di accertamento di proprietà immobiliare e nella causa n. 2041/99 r.g. avente analogo oggetto, tutte incardinate avanti il Tribunale di Reggio Emilia e nelle quali l'attrice ha allegato di avere svolto le predette prestazioni fino alla revoca del mandato da parte dei clienti, intervenuta in data 29.09.04.

Instauratosi il contraddittorio, M. [redacted] e B. [redacted] hanno depositato la loro comparsa costitutiva e con essa hanno chiesto il rigetto della domanda attrice, stanti l'assenza di attività difensiva nel periodo 2002-2005 derivata dal sostanziale "congelamento" delle cause, l'obiettivo impossibilità di prendere contatti con il legale fin dall'anno 2002, segnalata al competente Consiglio dell'Ordine, e la già effettuata corresponsione delle somme di Euro 13.988,61 da parte di M. [redacted] e di Euro 9.079,09 da parte di B. [redacted], a saldo di quanto dovuto all'Avv. P. [redacted] per l'attività difensiva effettivamente espletata per conto dei clienti.

La causa, proseguita da L. [redacted] quale successore universale di P. [redacted] [redacted] è stata istruita mediante documenti e prova orale; essa è stata rimessa sul ruolo dalla scrivente perché rilevati la presenza di documentazione priva di data di deposito e la non ordinata tenuta del fascicolo d'ufficio, nonché in ragione del dubbio involgente l'ammissione o meno della L. [redacted] al gratuito patrocinio (presente in atti solo la relativa domanda).

Riordinato il fascicolo di causa e ricevuti dai legali i necessari chiarimenti come da verbale in data odierna, questo Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale, all'esito della quale viene data pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura di dispositivo e motivazione.

\*\*\*

La domanda di P. [redacted], coltivata da L. [redacted] nei confronti di M. [redacted] e B. [redacted] merita rigetto per le ragioni che si vanno ad esporre.

Preliminarmente, sussiste la legittimazione attiva di L. [redacted], figlia di P. [redacted] e come tale erede necessario del *de cuius*, in quanto nella comparsa di costituzione e contestuale ricorso per la prosecuzione del presente processo, depositata in data 15.10.09, è configurabile accettazione tacita dell'eredità

a norma dell'art. 476 cod. civ., non essendo tale atto giustificabile altrimenti, se non con la volontà del suo autore di subentrare nei rapporti originariamente facenti capo a P. [REDACTED]

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato, che qualora si verifichi la morte della parte del processo e quest'ultimo venga riassunto da soggetto che si qualifichi figlio del defunto, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto che si deve certamente considerare chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (in questi termini, Cass. civ. 01.07.2005 n. 14081, e conformi, con riguardo alle iniziative processuali del chiamato all'eredità, Cass. civ. n. 6574/05 e Cass. civ. n. 13738/05).

Ciò premesso e passando così al merito della vicenda, è noto che in caso di controversia in materia di compenso spettante al professionista, su quest'ultimo grava l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. di fornire la prova della fonte del proprio diritto e dell'effettività delle prestazioni eseguite (cfr. Cass. civ. 31.03.08 n. 8397), con la particolarità che, in assenza di contestazioni specifiche della controparte, vige una presunzione di veridicità delle prestazioni esposte nella notula (così, testualmente, la recente Cass. civ. SU 18.06.2010 n. 14699: "La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice"). Nella specie, per quanto attiene alla fonte negoziale dei crediti attorei, non è stato contestato dai convenuti il conferimento dei mandati difensivi all'Avv. P. [REDACTED] nelle cause n. 2471/97 r.g., n. 1866/98 r.g. e n. 2041/99 r.g., sicché tale circostanza può dirsi provata a norma dell'art. 115 c.p.c.

In ordine all'effettività delle prestazioni esposte dall'attrice nelle proprie notule, occorre rilevare che i convenuti hanno avanzato contestazioni specifiche sulle stesse, allegando, da un lato, il mancato espletamento di attività difensiva nel lungo periodo di "congelamento delle vertenze" e, dall'altro, l'estinzione del credito attoreo per le prestazioni effettivamente rese dal professionista, in quanto già integralmente saldato come da fatture quietanzate prodotte, sulla veridicità delle cui risultanze nulla ha obiettato la controparte.

GIURETT

G

In tale contesto, deve perciò ritenersi superata la presunzione di veridicità menzionata e spettava, quindi, a P [redacted] poi all'erede L [redacted] documentare compiutamente tutta l'attività svolta dal legale esposta nelle note di spesa.

Ciò non è stato fatto secondo il prudente apprezzamento di questo Giudice basato sulle risultanze di prova raccolte.

L'attrice ha prodotto, infatti, soltanto gli atti difensivi iniziali redatti nelle tre cause per conto di M [redacted] e B [redacted] (ricorso, citazione e comparsa costitutiva), note spese, fatture, atti delle controparti, consulenza tecnica e provvedimenti giudiziari, mentre nessun documento ha versato attestante la redazione e deposito delle memorie ex artt. 183 e 184 c.p.c., la propria partecipazione alle udienze di trattazione ed istruttorie indicate nelle note spese, il deposito di deduzioni e l'inoltro di corrispondenza informativa, anch'essi esposti nelle note.

A tali evidenti lacune, P [redacted] e L [redacted] hanno tentato di porre rimedio con la proposta istanza di esibizione di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicolo delle tre cause suindicate, respinta dal magistrato già assegnatario con condivisibile motivazione che qui si ribadisce: l'accoglimento dell'istanza di parte ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presuppone l'indispensabilità dell'acquisizione, con riferimento non solo alla portata dimostrativa del documento, bensì anche alla impossibilità di acquisizione diretta da parte dell'interessato; pertanto lo strumento previsto dall'art. 210 c.p.c. è incompatibile con il difetto di prova, imputabile in concreto a mera omissione della parte.

Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso in esame, avendo la parte attrice, legittimata ad accedere agli atti delle tre vertenze e ad estrarne copia quale legale degli odierni convenuti fino al settembre 2004 e, perciò, nella concreta e materiale possibilità di depositarli nel proprio fascicolo a supporto della domanda di condanna spiegata verso i clienti.

Nel contesto di riferimento sopra delineato, in cui la parte attrice ha documentato soltanto l'espletamento di attività correlate alla fase introduttiva delle cause n. 2471/97 r.g., n. 1866/98 r.g. e n. 2041/99 r.g. ed in cui i resistenti hanno provato la corresponsione di oltre Euro 23.000,00, non vi sono margini per accogliere ulteriori pretese economiche di P [redacted] ora dell'erede L [redacted] in quanto ampiamente soddisfatti delle ragioni creditorie della stessa, alla luce delle risultanze disponibili, gli elevati importi già versati dagli odierni convenuti.

GIURELLI

U

Si deve inoltre rimarcare come le corresponsioni di cui alle fatture quietanziate prodotte da M. [redacted] e B. [redacted] siano in parte chiaramente riferibili, avuto riguardo alle indicazioni in esse contenute, alle tre cause sopra indicate (fatt. n. 56/98, 53/2003, 17/2004 e n. 78/99, quest'ultima con chiamata in causa del Comune di [redacted]) e per il resto imputabili non solo al procedimento cautelare di denuncia di nuova opera (già definito in data 13.11.97), bensì anche alla successiva fase di merito di cui alla causa n. 2471/97 r.g., atteso che le fatture con oggetto "denuncia di nuova opera" sono state emesse dal legale quando già pendente la causa ordinaria e appaiono riferibili ad attività difensive esposte nelle notule dell'Avv. P. [redacted]

Non può infine ignorarsi che parte attrice neppure ha fornito elementi comprovanti il valore delle cause civili n. 2471/97 r.g., n. 1866/98 r.g. e n. 2041/99 r.g., con ciò rendendo obiettivamente impossibile a chi scrive individuare lo scaglione di riferimento corretto per la liquidazione di diritti ed onorari, e ciò ancor più perché mancante l'opinamento delle parcelle da parte del competente Consiglio dell'Ordine Avvocati.

Ne consegue il rigetto delle istanze attoree.

Non ricorrono a parere della scrivente i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c., potendosi rilevare dagli atti unicamente la carente dimostrazione dei fatti costitutivi, non anche la malafede ovvero la temerarietà della lite intrapresa da P. [redacted] la cui domanda non è rimasta del tutto priva di riscontri.

Quest'ultimo profilo, unito alle obiettive difficoltà ricostruttive della vicenda anche in ragione dell'intervenuto decesso dell'Avv. P. [redacted] della natura personale delle prestazioni dalla stessa resa a favore della controparte, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella presente causa, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- rigetta la domanda proposta da P. [redacted] e coltivata, a seguito del suo decesso, dall'erede L. [redacted] nei confronti di M. [redacted] e B. [redacted]
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata dai convenuti a norma dell'art. 96 c.p.c.;


CIVILE

- compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Reggio Emilia il 10 gennaio 2014

Il Giudice

dott. Cristina Ferrarj



TRE  
DEPO  
10 GEN. 2014  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Suriano



Suriano